



**CONSIGLIO di BACINO  
LAGUNA DI VENEZIA**

Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato

COPIA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 31 DEL 09-04-2019**

Resp. Procedimento: Massimiliano Campanelli  
Resp. Istruttoria: CONCHETTO ENRICO

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "ACCORDO DI PROGRAMMA DEL LUSENZO. INTERVENTO ID 359 SUB-LOTTO 4A - VASCA IN LOCALITÀ NICCOLÒ DE CONTI". DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA INDETTA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 158-BIS, CON LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 14 E SEGG. DELLA LEGGE 241/1990, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E COSTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. COD. INT. FCP13040101.**

### **IL DIRETTORE**

PREMESSO che l'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni;

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 e la DGR. n. 1006 del 05 giugno 2012;

CONSIDERATO che i sopra citati provvedimenti disciplinano l'istituzione dei consigli di bacino prevedendo il passaggio delle funzioni in capo alle A.A.T.O ai consigli medesimi;

VISTO l'atto del 17/12/2012 con il quale il Segretario del Comune di Venezia, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" così come attestato dalla registrazione della "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Laguna di Venezia"", repertorio Comune di Venezia n. 130831 del 17/12/2012 e registrata il 21/12/2012 agli Atti Pubblici con il n. 1367, successivamente modificata in data 27/02/2014, repertorio Comune di Venezia n. 130934, registrata il 04/03/2014 agli Atti Pubblici con il n. 272;

VISTA la disciplina tariffaria (delibera AEEG n. 585/2013/R/IDR) emanata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) alla quale sono state trasferite le competenze in materia di regolazione del servizio idrico integrato a livello nazionale;

VISTE le delibere prot. n. 323/VII di verbale del 23 aprile 2013, prot. n. 577/XIII di verbale del 26 luglio 2013, prot. n. 740/XV di verbale del 16 ottobre 2013 e prot. n. 780/XVII di verbale del 30 ottobre 2013, con le quali sono stati approvati il Piano degli Investimenti, il Piano Tariffario e relativo Piano Economico Finanziario di questo Consiglio di

Bacino, redatti in base alle norme emanate dall'AEEG, approvati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con propria delibera n. 12/2015/R/IDR del 22 gennaio 2015;

VISTA la disciplina tariffaria (delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR) emanata dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) per il periodo regolatorio 2014-2015;

VISTA la delibera prot. 485/VII di verbale del 29 maggio 2014 dell'Assemblea del Consiglio di Bacino con la quale è stato approvato, tra gli altri atti, il Piano degli Interventi redatto coerentemente alla delibera n. 643/2013/R/IDR dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

RICORDATO che il Piano degli Interventi, il Piano Tariffario e il relativo Piano Economico Finanziario di questo Consiglio di Bacino, redatti in base alle norme emanate dall'AEEGSI, sono stati approvati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con propria delibera n. 12/2015/R/IDR del 22 gennaio 2015;

VISTA la delibera n. 664/2015/R/IDR emanata dall'AEEGSI per la regolazione del periodo 2016-2019;

VISTE le delibere n. 5 del 1 giugno 2016 e n. 5 del 16 febbraio 2017 dell'Assemblea del Consiglio di Bacino con le quali è stato approvato, tra gli altri atti, il Piano degli Interventi redatto coerentemente alla delibera n. 664/2015/R/IDR dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che contempla l'intervento oggetto del presente provvedimento;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il sistema idrico n. 113/2017/R/IDR del 3 marzo 2017 con la quale sono stati approvati il Piano degli Interventi, il Piano Tariffario e il relativo Piano Economico Finanziario di questo Consiglio di Bacino, redatti in base alle norme emanate dall'AEEGSI;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 9 del 26/06/2018 con cui è stato approvato il nuovo Programma degli Interventi (PdI) 2018-2019, che contempla l'intervento oggetto del presente provvedimento;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 10/2019/R/IDR del 15 gennaio 2019 di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 19 del 13/12/2018 con cui è stato adottato il Piano d'Ambito con il PdI 2019-2048, che prevede l'intervento oggetto del presente provvedimento;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 20 del 13/12/2018 che ha approvato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" a Veritas S.p.A., con decorrenza dal 01/01/2019 fino al 31/12/2038;

VISTA la nota prot. n. 26781 del 20/04/2017 (protocollo Consiglio di Bacino n. 582 del 21/04/2017) con la quale il gestore del servizio idrico integrato Veritas S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo "ACCORDO DI PROGRAMMA DEL LUSENZO. INTERVENTO ID 359 SUB-LOTTO 4A - VASCA IN LOCALITÀ NICCOLÒ DE CONTI" per l'approvazione di competenza ai sensi dell'art.158-bis del D.Lgs.152/2006;

VISTE le integrazioni consegnate da Veritas S.p.A. con nota prot. n. 42580 del 12/06/2018, ns. prot. n. 931 del 14/06/2018;

VISTO il progetto definitivo delle opere in oggetto (agli atti dell'Ufficio), a firma del progettista Ing. Sonia Martignon, presentato dal gestore Veritas S.p.A., dell'importo complessivo di euro 3.819.661,96 al netto dell'IVA, di cui euro 2.794.010,48 per lavori, euro 924.989,52 per somme a disposizione dell'amministrazione ed euro 100.661,96 di oneri di gestione;

CONSIDERATO che il progetto presentato include la seguente documentazione (come aggiornata da Veritas con nota prot. n. 42580 del 12/06/2018):

Elaborati descrittivi

- 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- 2 RELAZIONE IDRAULICA
- 3 INDAGINI GEOGNOSTICHE
- 3.a RELAZIONE GEOTECNICA e SISMICA
- 3.b INDAGINE GEOGNOSTICA ED IDROGEOLOGICA
- 3.c RAPPORTI DI PROVA
- 4 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
- 5 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI
- 6 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI
- 7 ASPETTI AMBIENTALI
- 7.a STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE
- 7.b RELAZIONE PAESAGGISTICA
- 7.c DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' VINCA
- 8 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
- 9 ELENCO PREZZI UNITARI
- 10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- 11 PIANO PARTICELLARE

Elaborati grafici

- 12 ORTOFOTO DELLA ZONA DI INTERVENTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 13 PIANO REGOLATORE GENERALE STATO DI FATTO E IPOTESI DI VARIANTE
- 14 PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO
- 15 PLANIMETRIA RILIEVO TOPOGRAFICO E SOTTOSERVIZI
- 16 VASCA: PIANTA
- 17 VASCA: SEZIONI LONGITUDINALI AA, BB, CC E DD
- 18 PARTICOLARI CAMERE VALVOLE
- 19 PARTICOLARI - CABINA Q.E., SISTEMA DI LAVAGGIO E PARATOIA
- 20 PARTICOLARI CONDOTTE DI COLLEGAMENTO
- 21 PLANIMETRIA SCOLO ACQUE METEORICHE
- 22 PLANIMETRIA ALIMENTAZIONE ENERGIA E COLLEGAMENTI

Progetto strutturale vasca

- 23 PIANTA PILASTRI – CARPENTERIA
- 24 PIANTA PALI E RIPRESE DI GETTO- CARPENTERIA
- 25 SEZIONE 1/2 – CARPENTERIA
- 26 SEZIONE 2/2 – CARPENTERIA
- 27 PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 28 PLATEA DI FONDAZIONE ARMATURA DI BASE
- 29 PLATEA DI FONDAZIONE – ARMATURA INTEGR. SUP E INF – DIR. X
- 30 PLATEA DI FONDAZIONE – ARMATURA INTEGR. SUPERIORE – DIR. Y
- 31 PLATEA DI FONDAZIONE – ARMATURA INTEGR. INFERIORE – DIR. Y
- 32 PLATEA DI FONDAZIONE – ARMATURA INTEGR. PUNZONAMENTO PALI E SEZ. TIPOLOGICHE
- 33 SOLETTA SUPERIORE – ARMATURA BASE
- 34 SOLETTA SUPERIORE – ARMATURA INTEGR. SUPERIORE – DIR.X
- 35 SOLETTA SUPERIORE – ARMATURA INTEGR. SUPERIORE – DIR.Y
- 36 SOLETTA SUPERIORE – ARMATURA INTEGR. INFERIORE – DIR.Y E DETTAGLI TIPOLOGICI

- 37 MURI PERIMETRALI ARMATURA MURO A, C, E VASCA IMPIANTI  
 38 MURI PERIMETRALI ARMATURA MURO B, D, E DETTAGLI TIPOLOGICI  
 39 PILASTRI ARMATURA TIPO  
 40 SETTI INTERNI ARMATURA TIPO  
 41 PALI JET AUTOPERFORANTI – ARMATURA TIPO  
 42 PALI JET AUTOPERFORANTI – FASI ESECUTIVE  
 43 OPERE DI SOSTEGNO DELLO SCAVO 1/2  
 44 OPERE DI SOSTEGNO DELLO SCAVO 2/2  
 45 AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI PER IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
 46 CRONOPROGRAMMA

VISTO il quadro economico di progetto di seguito riportato:

#### PARTE A - LAVORI

	Parziale	euro	Totale	euro
<b>A1 LAVORI A MISURA</b>				
1 OPERE CIVILI		2.077.631,82		
2 OPERE ELETTROMECCANICHE		50.278,80		
3 SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE		10.663,07		
4 OPERE COMPLEMENTARI		101.768,44		
5 CONDOTTE DI COLLEGAMENTO		<u>44.297,84</u>		
				2.284.639,97
<b>A2 LAVORI A CORPO</b>				
1 OPERE CIVILI		192.398,00		
2 OPERE ELETTROMECCANICHE		121.320,70		
3 OPERE COMPLEMENTARI		40.200,00		
4 OPERE ELETTRICHE		70.000,00		
5 CONDOTTE DI COLLEGAMENTO		<u>19.179,61</u>		
				443.098,31
<b>A3 LAVORI IN ECONOMIA</b>				24.312,20
<b>A4 ONERI PER LA SICUREZZA</b>				<u>41.960,00</u>
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE</b>				<b>2.794.010,48</b>

#### PARTE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Spese tecniche		329.000,00
B2 Oneri connessi con l'acquisizione aree		492.000,00
B3 Allacciamenti e spostamento sottoservizi		12.000,00
B4 Indagini e accertamenti di laboratorio		12.100,00
B5 Bonifica bellica		10.000,00
B6 Assistenza archeologica		21.000,00
B7 Collaudo		20.000,00
B8 Imprevisti e arrotondamento		<u>28.889,52</u>
<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>924.989,52</b>

**TOTALE OPERA A+B Euro 3.719.000,00**

Oneri di gestione VERITAS 100.661,96

**TOTALE PROGETTO A+B+C Euro 3.819.661,96**

CONSIDERATE le risultanze della verifica della documentazione progettuale effettuata dal Responsabile della Verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA l'istruttoria condotta dagli uffici messa agli atti con prot. n. 1452 del 17/09/2018;

CONSIDERATO che l'intervento rientra tra le opere previste dall'Accordo di Programma stipulato il 28 luglio 2009 tra il Ministero dell'Ambiente, il Magistrato delle Acque di Venezia, il Commissario Delegato per l'Emergenza Idraulica del 26/09/2007, la Regione Veneto, il Comune di Chioggia, il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta per la risoluzione dei problemi di smaltimento delle acque meteoriche del centro di Sottomarina e dei problemi ambientali legati alla qualità delle acque sversate nella Laguna del Lusenzo (Art.2 – Finalità e obiettivi generali);

CONSIDERATO che il progetto persegue lo scopo di ridurre considerevolmente in tempo di pioggia gli sfiori in Laguna della rete fognaria (sfioro esistente presso loc. Nicolò De Conti), e il relativo impatto ambientale, e contestualmente di ridurre i fenomeni di allagamento in alcune aree dell'abitato di Sottomarina;

DATO ATTO che il Progetto ID 359 "Accordo per la Salvaguardia ambientale del Bacino del Lusenzo - Lotto 4 - Realizzazione di condotto scolmatore lungo la nuova viabilità dei Ghezzi" suddiviso in tre sub-stralci funzionali (4/a Vasca di laminazione "Niccolò de Conti"; 4/b Vasca di laminazione "Ghezzi"; 4/c Condotta strada dei Ghezzi) era inserito del quadro degli interventi per il superamento della emergenza idraulica conseguente agli eccezionali eventi meteorici del 26 settembre 2007 e che è stato favorevolmente esaminato dal punto di vista tecnico con prescrizioni in occasione della Conferenza dei Servizi del 26 gennaio 2011;

PRESO ATTO della Relazione Tecnica allegata all'Accordo di Programma sottoscritto il 28 luglio 2009;

VISTA la Relazione Idraulica del Progetto definitivo, cap. 2 in cui si descrive l'assetto della rete mista e la criticità del nodo idraulico sito in loc. Niccolò de Conti: *"Le portate convogliate attraverso la rete mista, con direzione di deflusso nord-sud, arrivano quindi all'impianto di modulazione Niccolò de Conti, sito in via Laguna, il quale solleva e recapita i reflui verso il depuratore. Per le problematiche già descritte tale rete risulta essere insufficiente a veicolare i contributi invasati causando il deflusso in pressione delle acque lungo il tratto terminale della rete stessa. I surplus di portata non sollevati dall'impianto di modulazione N. de Conti vengono sollevati e scaricati all'interno della laguna del Lusenzo senza, quindi, subire trattamenti di depurazione."*

CONSIDERATO che – come si evince dalla Relazione Idraulica – la realizzazione della vasca di laminazione in prossimità del nodo idraulico Niccolò de Conti consente di ridurre il numero di sfiori da una frequenza di 3-4 volte all'anno a una frequenza media di 1 volta ogni 15 anni per precipitazioni con tempi di ritorno di parti durata, con notevoli benefici sia in termini di riduzione del carico inquinante sversato in Laguna sia di riduzione dei fenomeni di allagamento delle aree servite dai collettori di monte, (per maggiori dettagli vedi cap. 4 della Relazione Idraulica);

DATO ATTO che successivamente, in conseguenza della scarsità dei finanziamenti disponibili, dell'adeguamento dei costi e di problematiche tecniche realizzative, è stata adottata una soluzione che prevede l'eliminazione dell'intervento "B" ossia la vasca di laminazione in zona "Ghezzi", affidando la sua funzione idraulica di laminazione e invaso delle acque meteoriche alla condotta di cui al punto "C" che è stata di conseguenza all'uopo ridimensionata;

VISTO che l'intervento è previsto nel Programma degli Interventi 2018-2019, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 9 del 26/06/2018, alla voce "Accordo di programma Laguna del Lusenzo – Chioggia Lotto 4a Vasca Niccolò de Conti" e ne è conforme dal punto di vista delle previsioni economiche;

RICORDATO che l'intervento è previsto nel Programma degli Interventi 2019 - 2048 parte integrante del Piano d'ambito adottato con la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 19 del 13/12/2018;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 602/IV del 26/07/2012, con la quale è stato approvato il progetto preliminare "Progetto ID 359: Accordo per la Salvaguardia ambientale del Bacino del Lusenzo - Lotto 4 - Realizzazione di condotto scolmatore lungo la nuova viabilità dei Ghezzi e costruzione di vasche di laminazione e di prima pioggia. Approvazione Progetto preliminare sub-stralcio funzionale 4/a: Vasca di laminazione Niccolò de Conti." per quanto attiene i poteri del Consiglio di Bacino come definiti dalla DGRV 4458 del 2004;

DATO ATTO che il progetto definitivo dell'intervento era già stato approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con determina prot. 763 del 26/08/2014, alla luce della possibilità prospettata dal Comune di Chioggia di acquisire i diritti sui suoli attraverso una trattativa già avviata con i proprietari per l'acquisizione in via bonaria e gratuita dei suoli, a titolo di "cessione aree a standard urbanistici";

DATO ATTO che successivamente, dopo numerosi incontri e dopo aver formulato svariate ipotesi per poter perseguire l'acquisizione dei suoli seguendo l'iter ipotizzato, si è dovuto prendere atto della mancata disponibilità dei privati a cedere l'area a titolo gratuito.

DATO ATTO che è stato pertanto reso necessario riformulare il progetto definitivo prevedendo il completamento dell'iter di esproprio ai sensi del DPR 327/2001, accantonando i fondi necessari per l'acquisizione in via coattiva delle aree e riducendo contestualmente, per quanto possibile, le opere di finitura e le opere accessorie previste, garantendo comunque la funzionalità dell'opera senza variare l'importo complessivo del Quadro Economico;

DATO ATTO che, rispetto al progetto definitivo già approvato con determina prot. 763 del 26/08/2014, sono state apportate le seguenti modifiche: eliminazione opere di finitura superficiale del parcheggio che era previsto sopra la vasca (la superficie sopra la vasca sarà mantenuta "a verde"); sostituzione del fabbricato di alloggiamento dei quadri elettrici, previsto in opera, con una cabina prefabbricata in CLS di minori dimensioni; modifica del sistema di lavaggio, previsto in origine con eiettori, che sarà sostituito da un sistema di lavaggio automatico "a cacciata" con comando oleodinamico;

DATO ATTO che, come indicato dal decreto del Direttore Dipartimento LL.PP. n. 12 del 22/09/2015, il progetto trova copertura finanziaria attraverso: finanziamento MATTM per 1.545.314,15 €; finanziamento Legge Speciale per 568.586,95 €; tariffa del Servizio Idrico Integrato per 1.705.760,86 €;

DATO ATTO che l'onere conseguente alla realizzazione del presente progetto non fa carico all'Ente d'Ambito in quanto la relativa spesa a carico della tariffa sarà sostenuta dal gestore in base al D.Lgs. 152/2006, ed alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico n. 585/2012/R/IDR, n. 643/2013/R/IDR e n. 664/2015/R/IDR, con le quali è stato approvato il metodo tariffario del servizio idrico integrato rispettivamente per i periodi regolatori 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019;

VISTO che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, sul progetto sottoposto a valutazione dal Consiglio di Bacino in data 18/06/2018, nella seduta n. 10 del 27/07/2018 ha rilasciato parere di restituzione n. 5/10257;

VISTO che la realizzazione delle opere in oggetto interessa aree pubbliche ed aree private e che Veritas S.p.A. ha concluso le procedure di cui all'art. 16 del DPR 327/2001, relativamente alle aree interessate da espropri, come da nota Veritas S.p.A. prot. n. 57636 del 12/09/2017, ns. prot. n. 1368 del 13/09/2017;

VISTO che per le attività di cantiere saranno occupate temporaneamente anche aree, indicate con campitura in azzurro nell'elaborato di progetto "Piano particellare", limitrofe a quelle destinate ad ospitare le infrastrutture in progetto;

VISTO che la destinazione urbanistica delle aree da acquisire, classificate come *Zona C2 residenziale di espansione* adibita a *verde pubblico attrezzato*, non è compatibile con la nuova vasca di laminazione da realizzare in prossimità dell'impianto di modulazione e sollevamento "Niccolò de Conti", e che pertanto è necessaria la variante di destinazione

urbanistica per rendere tali aree conformi urbanisticamente ad ospitare impianti tecnologici, riclassificandole come *zona SE – impianti speciali*;

VISTO che le aree oggetto degli interventi suddetti necessitano dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/occupazione/servitù;

VISTO che dal 21/09/2018 al 21/10/2018 presso il Comune di Chioggia e presso il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia è stata depositata la documentazione relativa alla variante di destinazione urbanistica per la realizzazione delle opere in oggetto (avviso prot. n. 1450 del 17/09/2018) e che a seguito della pubblicazione dell'avviso e del deposito del progetto non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO che il progetto depositato contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 6 c. 12 del D.Lgs. 152/2006, la variante sopracitata sia esclusa da procedura VAS, in quanto localizzazione di opera singola che riveste carattere di pubblica utilità;

VISTO che, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006, la variante di destinazione urbanistica derivante dall'approvazione del progetto in oggetto deve essere coordinata con il piano di protezione civile;

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento ricade all'interno delle aree con vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 (aree tutelate per legge) lett. a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, intendendo con linea di battigia la linea di laguna in quanto prospiciente al mare aperto;

CONSIDERATO che la tipologia di intervento ricade tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato previsti dall'Allegato B al DPR 31/2017;

VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica di Veritas S.p.A. prot. n. 42234 del 12/06/2018;

VISTA la richiesta di integrazioni della Soprintendenza prot. n. 16141 del 09/10/2018, ai fini dell'Autorizzazione Paesaggistica;

VISTO il documento integrativo alla relazione paesaggistica trasmesso da Veritas S.p.A. con nota prot. n. 82704 del 20/11/2018;

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica n. 44 del 20 marzo 2019 rilasciata dal Comune di Chioggia;

VISTO il parere per gli aspetti archeologici rilasciato dalla Soprintendenza con nota prot. n. 10690 del 03/07/2018, che esprime parere favorevole alla richiesta di Veritas prot. n. 39898 del 01/06/2018 di poter svolgere i lavori con assistenza archeologica continua;

CONSIDERATO che l'area oggetto del presente intervento ricade in una zona a "edificabilità preclusa come definito dalla DGR 1399 del 15/05/2007 (Allegato A punto 36)" della "Tavola dei vincoli" allegata al PRG del Comune di Chioggia;

CONSIDERATO che le aree ad "edificabilità preclusa come definito dalla DGR 1399 del 15/05/2007 (Allegato A punto 36)" nella "Tavola dei vincoli" allegata al PRG del Comune di Chioggia corrispondono ad aree connotate da una tipologia di cosiddetto "terreno pessimo" come individuato nella "Carta delle Penalità ai fini edificatori", parte integrante dello Studio Geologico allegato alla Variante Generale al PRG di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 66/2001 di adozione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Chioggia;

VISTO lo Studio Geologico richiamato nel precedente paragrafo – a firma dalla dott.ssa Geol. Valentina Bassan, datato 1997 - che al paragrafo 14. CARTA DELLE PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI – TAV. 10.9 riporta quanto segue:

- Paragrafo 14.1 GENERALITÀ: “...Essa [i.e. la carta delle penalità] rappresenta, esclusivamente sotto il profilo geologico e idrogeologico, l’attitudine dei terreni ad essere urbanizzati. [...] La carta fornisce un quadro generale che consente facilmente la comprensione della situazione geotecnica locale ai tecnici e agli amministratori preposti ai pareri e alle decisioni sulle modalità di edificabilità di manufatti pubblici e/o privati”
- Paragrafo 14.5 INDICAZIONI TECNICHE: “al solo scopo di fornire qualche dato indicativo sulle indagini utili si riportano le seguenti indicazioni sulle modalità di esecuzione delle indagini geognostiche nelle varie aree in cui è stato zonato il territorio...TERRENI PESSIMI le indagini geologiche e geotecniche specifiche sono sempre indispensabili. Si consiglia però di precludere qualsiasi intervento edificatorio per gli alti costi progettuali e di costruzione prevedibili, oltre ai costi ambientali indotti”
- 14.6 CONSIDERAZIONI SULLA CARTA DELLE PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI: “La carta non può assolutamente sostituire gli studi di dettaglio, per esempio per le nuove costruzioni e per le reti fognarie o stradali, come risulta evidente sia dalla scala utilizzata sia considerando la non omogenea distribuzione dei dati geologico-tecnici utilizzati. La zonazione non corrisponde a dei vincoli [n.d.r. sottolineata nel testo originale]; essa nelle scelte di Piano dovrà essere attentamente tenuta presente particolarmente in rapporto a:
  - il maggior costo dell’edificabilità delle aree classificate in classi geologico-tecniche peggiori;
  - il maggior dettaglio delle indagini geognostiche da eseguirsi, a norma del DM 11.03.88, nelle aree classificate in classi geologico-tecniche peggiori;
  - il rischio naturale che può essere connesso con l’edificazione di aree classificate scadenti e pessime”

VISTI, tra gli altri, gli elaborati di progetto:

### 3 INDAGINI GEOGNOSTICHE

#### 3.a RELAZIONE GEOTECNICA e SISMICA

#### 3.b INDAGINE GEOGNOSTICA ED IDROGEOLOGICA

#### 3.c RAPPORTI DI PROVA

### 4 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

CONSIDERATO che Veritas S.p.A. al fine di approfondire la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ha effettuato nel mese di febbraio 2018 delle indagini geognostiche integrative, ulteriori rispetto a quelle già eseguite a supporto delle precedenti stesure del progetto definitivo, i cui risultati hanno consentito al progettista di dichiarare [vedi Relazione Illustrativa, pag.11 - Aprile 2018] che “I risultati delle indagini eseguite nel 2018 hanno confermato i risultati delle precedenti indagini svolte e quindi confermato la fattibilità dal punto di vista geotecnico, della soluzione progettuale proposta”;

DATO ATTO che, con riferimento ai criteri illustrati al par. 14.6 dello Studio Geologico (riportati nei paragrafi precedenti) adottati nella stesura della Carta delle Penalità ai fini edificatori, la tipologia di opera oggetto del progetto definitivo (i.e. vasca di laminazione a servizio del sistema di fognatura mista esistente e come integrato dagli interventi previsti dall’AdP Lusenzo), sia per il dettaglio delle indagini geologiche e geotecniche eseguite, sia per i benefici ambientali e idraulici apportati al territorio, sia per il carattere di pubblica utilità dell’intervento, supera il vaglio dei criteri che hanno improntato la definizione delle penalizzazioni; né va altresì dimenticato che il concetto di costo per opere pubbliche di questa tipologia prescinde dal concetto di convenienza economica e di utilità in ottica privata applicato nella valutazione dei costi per opere di edificazione privata;

CONSIDERATO che “L’opera in oggetto è una vasca completamente interrata al di sotto del piano campagna attuale; le dimensioni in pianta sono approssimativamente 75.0x52.0m, per un’altezza variabile tra i di 5.9m ed i 7.0m circa. La struttura è scatolare, delimitata da muri perimetrali e platea di spessore pari a 0.8m e da una soletta superiore da 0.5m; all’interno vi è una maglia 5.78x6.40m di 84 pilastri circolari diametro 0.60m a sorreggere la struttura. All’esterno dei muri la platea si allarga su ogni lato con una zattera di larghezza 1.70m circa. La fondazione è a platea. Con la vasca vuota la verifica a galleggiamento non è soddisfatta e si prevedono pertanto previsti pali a trazione, in numero di 74,



*necessari per contrastare la sottospinta idraulica nel caso di risalita della falda fino a quota piano campagna attuale (+1.10m)”;*

CONSIDERATO che la realizzazione della vasca – prevista con il presente intervento - contribuisce, con gli altri interventi previsti e già realizzati nell’ambito dell’Accordo di Programma del Lusenzo, al raggiungimento di benefici in termini ambientali e di sicurezza idraulica del territorio;

CONSIDERATO che l’opera che si andrà a realizzare è un’opera pubblica la cui localizzazione in tale area deriva da studi del sistema fognario sul territorio del Comune di Chioggia (ex multis vedi “*Piano Guida per l’adeguamento dei sistemi idrico e fognario –depurativo – Ciclo Idrico Integrato del Comune di Chioggia*” – redatto da SGI SpA nel 2006 per ASP Chioggia) e approfondimenti inerenti gli interventi previsti dall’AdP Lusenzo svolti anche durante la gestione del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, OPCM n.3621 del 18 ottobre 2007, e che non può essere realizzata in un’altra area in quanto la vasca deve essere posizionata in prossimità del nodo idraulico di Niccolò de’ Conti (sfioro delle acque meteoriche in eccesso e sollevamento verso il depuratore della portata compatibile con l’assetto delle infrastrutture di collettamento e di depurazione poste a valle), nodo fondamentale della rete fognaria di Sottomarina in quanto recapito terminale delle acque nere e meteoriche drenate dalla rete di monte;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza sottoscritta da Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto per conto di Veritas S.p.A., in qualità di proponente del progetto, registrata al protocollo del Consiglio di Bacino con n. 86 del 16/01/2019 e n. 89 del 18/01/2019, trasmessa, a seguito di richiesta di integrazioni ns. prot. n. 54 del 14/01/2019, in sostituzione della precedente dichiarazione trasmessa contestualmente all’integrazione del progetto avvenuta con consegna acquisita al protocollo con n. 931 del 14/06/2018;

VISTA la relazione istruttoria per la VIncA condotta dagli uffici messa agli atti con prot. n. 105 del 21/01/2019;

DATO ATTO che con il D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016 è stata riordinata la disciplina in materia di Conferenza di Servizi;

RICORDATO che:

- con nota prot. n. 1805 del 22/11/2018 ai sensi e per gli effetti dell’art.158-bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di acquisire i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, è stata indetta Conferenza di Servizi semplificata asincrona (secondo le modalità di cui all’art. 14-bis della L. n. 241/1990) sul progetto di cui in oggetto con i seguenti termini:
  - a) 07/12/2018 termine di cui all’art. 14 bis comma n. 2 lett. b), entro il quale richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
  - b) 20/02/2019 termine di cui all’art. 14 bis comma n. 2 lett. c), entro il quale le amministrazioni in indirizzo dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
  - c) 28/02/2019 data per l’eventuale riunione in modalità sincrona;
- che unitamente all’indizione è stato trasmesso a tutti gli Enti interessati l’indirizzo internet (URL) da cui poter scaricare copia del progetto definitivo;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata da ARPAV e registrata al protocollo del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con n. 1930 del 07/12/2018 (Allegato 1A);

VISTO che con nota prot. n. 1952 del 13/12/2018 il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha sospeso i termini della Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona affinché Veritas S.p.A. potesse ottemperare alla richiesta di integrazioni e chiarimenti di ARPAV;

VISTO che con nota prot. n. 21 del 09/01/2019 il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha reso disponibile ai partecipanti alla Conferenza di Servizi la documentazione integrativa (Allegato 1B), fornita da Veritas S.p.A. con nota

prot. 1877 del 08/01/2019, ed ha confermato i nuovi termini entro cui le amministrazioni dovevano rendere le proprie determinazioni relative all'oggetto della conferenza, fissati al 22/03/2019;

VISTE le seguenti note pervenute a questo Consiglio di Bacino, acquisite agli atti di questo ufficio entro il termine del 22/03/2019:

1. nota della Regione del Veneto Direzione Ambiente, ns. prot. n. 1937 del 10/12/2018, che esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento (Allegato 2);
2. nota della Regione del Veneto Direzione Difesa del Suolo, ns. prot. n. 95 del 21/01/2019, che esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento (Allegato 3).
3. nota del Consorzio "Terre dei Ghezzi", ns. prot. n. 390 del 20/03/2019, che espone le proprie osservazioni in merito (Allegato 4);
4. nota del Comune di Chioggia, ns. prot. n. 405 del 22/03/2019 (Allegato 5);

VISTA la nota del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n. 422 del 26/03/2019 di convocazione della riunione in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 07/08/1990, n. 241, annullata con nota prot. n. 459 del 03/04/2019, per rilevata insussistenza dei motivi di trasformazione della Conferenza di Servizi dalla modalità asincrona alla modalità sincrona;

VISTA la nota di chiarimento da parte della Regione del Veneto Direzione Pianificazione Territoriale (Allegato 6), ns. prot. n. 456 del 03/04/2019, secondo la quale la preclusione all'edificabilità dell'area su cui insiste l'opera in progetto non debba intendersi applicabile a tale opera in quanto la vasca stessa non costituirebbe una costruzione "*con uso continuativo ai fini insediativi (residenziali, produttivi, ecc.). L'edificabilità intesa in questo senso non preclude, quindi, la realizzazione di impianti, infrastrutture, sottoservizi, ecc.*";

VISTE le osservazioni pervenute da parte del Consorzio "Terre dei Ghezzi" coinvolto in qualità di soggetto interessato al procedimento (ex artt. 7, 9 e 10 della L.241/1990), ai sensi dell'art.10 c.1, lett.b) si osserva quanto segue:

- con riferimento al punto 1 si rimanda alla potestà del Comune di fare osservare al Gestore, come anche ai privati nelle aree circostanti, le eventuali disposizioni relative al decoro e alla pulizia delle aree, posto che allo stato attuale non si rileva che il terreno sia dotato di particolare qualità o pregio. Resta ferma la responsabilità del gestore di non arrecare danni o qualsivoglia nocumento o disagi alle proprietà adiacenti;
- con riferimento ai punti 2 e 3 si accolgono le osservazioni presentate dando mandato al Gestore di svolgere in fase di progettazione esecutiva, nel proprio interesse e in quello del Consorzio, le verifiche richieste al fine di realizzare una intercettazione e un allontanamento delle acque meteoriche adeguati, senza creare danno o pregiudizio alle proprie e alle altrui proprietà adiacenti;
- per quanto attiene i punti 2, 3 e 4 si demanda al Comune di Chioggia il coordinamento degli interessi tra tutti i soggetti presenti nel comparto contemperando diritti e doveri propri di soggetti appartenenti alla stessa unità territoriale.

RITENUTO necessario formalizzare ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5 della Legge 241/1990, come modificato dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016, nonché per gli effetti di cui all'art. 14-quater, la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006, dando evidenza della conclusione positiva della conferenza stessa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14-bis, c. 3 e c. 5, le determinazioni trasmesse dagli Enti competenti sono formulate in termini di assenso e che le prescrizioni impartite non risultano in contrasto tra loro e non modificano in modo sostanziale l'intervento;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4458 in data 29/12/2004, avente ad oggetto "Prime linee guida" per la definizione della categoria di "lavori pubblici di competenza regionale" e chiarimenti in materia di

procedure, relativamente alle opere del Servizio Idrico Integrato e alle competenze delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, nell'ambito di applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", che ha definito le procedure di approvazione della progettazione da parte delle Autorità d'Ambito;

CONSIDERATO che il progetto necessita di approvazione da parte dell'ente d'ambito anche ai sensi della citata deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4458 in data 29/12/2004;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa del Consiglio di Bacino;

RITENUTO di assegnare al progetto in questione il codice FCP13040101, da utilizzare per le successive comunicazioni;

VISTO che, per quanto concerne la disciplina delle terre e rocce da scavo, l'intervento prevede un cantiere di "grandi dimensioni", in quanto è prevista una produzione di terre maggiore di 6.000 m<sup>3</sup>, ed il progettista ha previsto "... che una parte dei materiali sia riutilizzato in cantiere per i rinterri, i materiali in esubero saranno gestiti come rifiuto non sussistendo il requisito di cui all'art. 4 comma 2, lett. b) punto 1. Qualora l'Appaltatore avesse a disposizione un sito idoneo, anche detti materiali rientreranno nel Piano di Utilizzo e verranno gestiti secondo le indicazioni dello stesso", conformemente a quanto stabilito dal DPR 120/2017 per tali cantieri;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e in particolare l'art. 158-bis;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ("Codice dei contratti pubblici");
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento al Codice dei contratti pubblici);
- la CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA" tra il Consiglio di Bacino e Veritas S.p.A., registrata a Mestre (Venezia 2) il 08/01/2019 al n. 272 serie 1T;
- il Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia adottato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 19 del 13/12/2018;

TUTTO ciò premesso;

#### DETERMINA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare ai sensi di quanto disposto all'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 il progetto definitivo "ACCORDO DI PROGRAMMA DEL LUSENZO. INTERVENTO ID 359 SUB-LOTTO 4A - VASCA IN LOCALITÀ NICCOLÒ DE CONTI" costituito dagli elaborati elencati nelle premesse;
- di dare atto che il quadro economico del progetto in parola è articolato nel dettaglio come descritto in narrativa;
- di dare atto che con la presente determinazione si approva il progetto definitivo anche ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4458 in data 29/12/2004;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5 della L. 241/1990, che tutti i pareri pervenuti rilasciati dagli Enti competenti costituiscono atti di assenso non condizionato o che le condizioni ivi presentate necessarie ai fini dell'assenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alle decisioni oggetto della Conferenza e che pertanto il presente progetto è approvato in modo unanime;
- di adottare di conseguenza il presente provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5 si dichiara la conclusione positiva della conferenza indetta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 158-bis, per l'approvazione del progetto definitivo "ACCORDO DI PROGRAMMA DEL LUSENZO. INTERVENTO ID 359 SUB-LOTTO 4A - VASCA IN LOCALITÀ NICCOLÒ DE CONTI" e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. la presente determinazione finale

di conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto definitivo in oggetto determina gli effetti di cui all'art. 14-quater e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti ai lavori della conferenza;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs.152/2006, il presente atto costituisce titolo abilitativo per l'intervento in oggetto, variante di destinazione urbanistica secondo l'elaborato 13 "Piano Regolatore Generale stato di fatto e ipotesi di variante", nonché apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'acquisizione delle aree a campitura rossa nell'elaborato di progetto "Piano particellare" e all'occupazione temporanea delle aree a campitura azzurra nell'elaborato di progetto "Piano particellare";
- di dare atto che, sulla base della dichiarazione e della relazione di non necessità VInCA presentata da Veritas S.p.A. e sulla base della relazione istruttoria per la VInCA condotta dagli Uffici e messa agli atti con prot. n. 105 del 21/01/2019, è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, purché, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- di dare mandato al Comune di Chioggia di prender atto e registrare agli atti e nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale la variante di destinazione urbanistica e i vincoli preordinati agli espropri ed alle occupazioni temporanee;
- di dare mandato al Comune di Chioggia di coordinare la variante con il piano di protezione civile comunale (D.Lgs.152./2006, art.158-bis, c.2);
- di demandare al Comune di Chioggia, di concerto con il gestore, per quanto di rispettiva competenza, la risoluzione, a livello di autorizzazioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Comparto dei Ghezzi, delle interferenze che tali opere potrebbero comportare ai manufatti relativi alla vasca in località Niccolò de Conti, con particolare riferimento alla viabilità di comparto;
- che per quanto riguarda le osservazioni pervenute da parte del Consorzio "Terre dei Ghezzi" coinvolto in qualità di soggetto interessato al procedimento vale quanto dedotto in premessa, ovvero:
  - a. con riferimento al punto 1 si rimanda alla potestà del Comune di fare osservare al Gestore, come anche ai privati nelle aree circostanti, le eventuali disposizioni relative al decoro e alla pulizia delle aree, posto che allo stato attuale non si rileva che il terreno sia dotato di particolare qualità o pregio. Resta ferma la responsabilità del gestore di non arrecare danni o qualsivoglia nocumento alle proprietà adiacenti;
  - b. con riferimento ai punti 2 e 3 si accolgono le osservazioni presentate dando mandato al Gestore di svolgere in fase di progettazione esecutiva, nel proprio interesse e in quello del Consorzio, le verifiche richieste al fine di realizzare una intercettazione e un allontanamento delle acque meteoriche adeguati, senza creare danno o pregiudizio alle proprie e alle altrui proprietà adiacenti;
  - c. per quanto attiene i punti 2, 3 e 4 si demanda al Comune di Chioggia il coordinamento degli interessi tra tutti i soggetti presenti nel comparto contemperando diritti e doveri propri di soggetti appartenenti alla stessa unità territoriale.
- di dare mandato al Gestore Veritas S.p.A. di procedere con l'iter amministrativo previsto dal DPR 327/2001, munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi, in conformità all'art. 14 c. 4 della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- di dare mandato al Gestore Veritas S.p.A., in ottemperanza alla vigente normativa tecnica, di provvedere a ulteriori analisi e rilievi geognostici e geotecnici in fase di redazione del progetto esecutivo e in fase di cantiere/costruzione al fine di migliorare il quadro informativo – e conseguentemente a verificare i fattori di sicurezza del progetto - in ordine al dimensionamento della fondazione, al dimensionamento delle opere provvisorie e agli effetti del sistema di drenaggio nei confronti dei terreni adiacenti e di opere, infrastrutture ed edifici posti in prossimità dell'area di sedime del cantiere.
- di dare mandato al Gestore Veritas S.p.A. di dare seguito quanto richiesto dalla Regione Veneto con proprie note ns. prot. n. 1937 del 10/12/2018 e ns. prot. n. 95 del 21/01/2019;

- di dare mandato al Gestore Veritas S.p.A. di produrre in fase di progetto esecutivo la “Relazione metodologica estimativa” con cui si puntualizzeranno le determinazioni delle indennità di espropriazione, asservimento, occupazione, danni ai fini del loro adeguamento tenuto conto anche dei rilievi formulati da ARPAV;
- di dare mandato al Gestore Veritas S.p.A. di provvedere ad effettuare nuove analisi per la caratterizzazione delle acque di aggotamento prima dell’inizio degli scavi e all’invio all’ARPAV, Dipartimento provinciale di Venezia, Servizio Monitoraggio e Valutazioni dell’esito di tali analisi e dell’autorizzazione allo scarico (nel caso di scarico in fognatura);
- di dare atto che l'onere conseguente alla realizzazione del presente progetto non fa carico all'Ente d'Ambito in quanto la relativa spesa è sostenuta attraverso finanziamenti pubblici e in parte da tariffa del Servizio Idrico Integrato, la cui quota sarà sostenuta dal gestore in base al D.Lgs. 152/2006, ed alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 585/2012/R/IDR, n. 643/2013/R/IDR e n. 664/2015/R/IDR con le quali è stato approvato il metodo tariffario del servizio idrico integrato rispettivamente per gli esercizi 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019;
- di demandare al RUP gli atti conseguenti al completamento e alla esecuzione della progettazione e delle opere, ai sensi delle normative vigenti e del Disciplinare di affidamento della gestione del servizio idrico integrato ivi compreso il coordinamento con enti/amministrazioni interessate per l’espletamento delle attività propedeutiche alla realizzazione dell’intervento;
- di demandare al RUP le attività di confronto con i gestori dei sottoservizi eventualmente presenti nell’area di progetto per la soluzione di eventuali interferenze;
- di demandare al RUP ogni attività relativa all’accoglimento delle prescrizioni presentate in sede di Conferenza di Servizi, preso atto che le stesse non modificano in modo sostanziale l’intervento e che il loro accoglimento non comporterà aumento di spesa;
- di inviare copia del presente provvedimento agli Enti che sono stati convocati alla Conferenza, nonché al Consorzio “Terre dei Ghezzi” e di dare adeguata pubblicità dell’esito della Conferenza di servizi con pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Consiglio di Bacino, con richiesta di pubblicazione anche all’albo del Comune di Chioggia in qualità di ente territorialmente competente;
- di inviare copia del presente provvedimento alla Regione del Veneto ai fini del finanziamento di quota parte delle opere in progetto;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 14-quater c. 3, trattandosi di approvazione unanime, la presente determinazione è immediatamente efficace;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, c. 4, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dalla comunicazione del presente provvedimento;
- avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Tecnico Istruttore

Dott. Enrico Conchetto

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione  
amministrativa  
ex art. 147 bis co.1 del D.Lgs 267/00  
IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Ing. Massimiliano Campanelli

Certificato di Esecutività e  
Copertura Finanziaria

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 31 DEL 09-04-2019**

**Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "ACCORDO DI PROGRAMMA DEL LUSENZO. INTERVENTO ID 359 SUB-LOTTO 4A - VASCA IN LOCALITÀ NICCOLÒ DE CONTI". DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA INDETTA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 ART. 158-BIS, CON LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 14 E SEGG. DELLA LEGGE 241/1990, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E COSTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. COD. INT. FCP13040101.**

**CIG**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 09-04-2019 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

\*per la motivazione indicata con nota:

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Settore Finanziario  
*F.to Campanelli Massimiliano*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.